



COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

P. IVA 01029130182 – c.f. 84000500185

Tel. 0385/270005

e.mail ragioneria@comunearenapo.it pec arenapo@postemailcertificata.it

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA sulla costituzione del fondo per il finanziamento del salario accessorio anno 2026

La sottoscritta Silvia Emanuelli, Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla costituzione del fondo per il finanziamento del salario accessorio anno 2026, relaziona quanto segue.

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti.

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate (art. 79 CCNL 2019-2021 ex art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018 – art. 58 e art. 60 CCNL 2022-2024)

Importo unico consolidato anno 2017: **Euro 25.983,46**

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 “A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”:

Art. 31) comma 2) CCNL 22.01.2004 Fondo consolidato	Euro 22.218,00
Art. 32) comma 1) CCNL 22.01.2004	Euro 880,90

0,62% monte salari anno 2001	
Art. 32) comma 2) CCNL 22.01.2004 0,50% monte salari anno 2001	Euro 710,41
Art. 4) comma 1) CCNL 09.05.2006 0,50% monte salari anno 2003	Euro 666,21
Art. 8) comma 2) CCNL 11.04.2008 0,60% monte salari anno 2005	Euro 1.223,78
Accantonamento art. 32) comma 7) CCNL 2002/2005 (art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018) 0,20% monte salari anno 2011 “alte professionalità” Monte salari anno 2011 Euro 142.080,65	Euro 284,16
Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018) soggetto al limite art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017	Euro 25.983,46

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018, dall'art. 79 del CCNL 2019-2021, dall'art. 58 del CCNL 2022/2024 sono i seguenti:

ex art. 67 comma 2 lettera g CCNL 2016/2018 incrementi per riduzione stabile straordinario neutri gli incrementi successivi al 2016 perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario	Euro 576,22
Rideterminazione per incremento stipendio (differenziale PEO) ex art. 67) comma 2) lettera b) CCNL 2016/2018 dichiarazione congiunta n. 5 personale cessato anno 2021 Fuori limite	Euro 424,58
Rideterminazione per incremento stipendio (differenziale PEO) ex art. 67) comma 2) lettera b) CCNL 2016/2018 dichiarazione congiunta n. 5 personale cessato anno 2022 Fuori limite	Euro 4.561,96
Incremento Euro 83,20 per dipendente in servizio al 31.12.2015 (n.7 dipendenti – ex art. 67 comma 2 lettera a) Fuori limite	Euro 582,40
Incremento Euro 84,50 per dipendente in servizio al 31.12.2018 (n.7 dipendenti – art. 79 c. 1 lettera b CCNL 16.11.2022) Fuori limite	Euro 591,50
Retribuzione individuale di anzianità (RIA) ed assegni ad personam personale cessato anno 2021 misura intera (ex art. 67 comma 2 lettera c CCNL 16/18) Fuori limite	Euro 721,37

Retribuzione individuale di anzianità (RIA) ed assegni ad personam personale cessato anno precedente (anno 2022) misura intera (ex art. 67 comma 2 lettera c CCNL 16/18) Fuori limite	Euro 374,14
Incremento art. 79 c. 1 lettera d CCNL 16.11.2022 – importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali "a regime" riconosciuti alle singole posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio al 01.01.2021- Orientamento applicativo ARAN CFL174 Fuori limite	Euro 942,50
TOTALE	Euro 8.774,67

A decorrere dall'anno 2024:

Quota di risorse già a carico del bilancio corrispondente ai differenziali stipendiali (art.79 comma 1bis CCNL 16.11.2022) – CLF 175 ARAN Unità di personale B3 giuridico e D3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (01.04.2023) n. 1 unità B3 giuridico n. 1 unità D3 giuridico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno Fuori limite	Euro 4.744,70 di cui Euro 1.124,90 quota annua 2024 differenza B1 – B3 di cui Euro 3.619,80 quota annua 2024 differenza D1 – D3 retribuzioni tabella F dal 01.01.2023
--	---

A decorrere dall'anno 2026

Art. 58 comma 1 CCNL 2022/2024 del 23.02.2026 0,14% monte salari anno 2021 relativo al personale del comparto funzioni locali (non dirigente) <i>Monte salari anno 2021 personale non dirigente Euro 201.659,00</i> Fuori limite D. Lgs. 75/2017	Euro 282,32
---	--------------------

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art.79, co. 2, del CCNL 2019-2021 e dell'art. 58 CCNL 2022/2024 precisa che il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Richiamata la relazione di rendicontazione ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche presentata dal responsabile del servizio tecnico in data 30.12.2025 ns. prot. 8214 d'individuazione degli interventi per cui trova applicazione quanto disposto dal citato art.18) del regolamento comunale, fatta eccezione per l'intervento di cui al punto 1) che trova imputazione nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2026 (fondo pluriennale vincolato da esercizio 2025) ed è quantificato nel fondo risorse decentrate dell'anno 2025.

La modifica apportata al paragrafo 5.2 del principio contabile applicato 4/2 precisa che gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche comprendono i relativi oneri previdenziali e assistenziali a

carico dell'amministrazione, con esclusione dell'IRAP, che trova specifica copertura nel quadro economico e che è quindi a carico dell'ente.

Richiamato il vigente Regolamento Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 21.11.2019, relativo ai compensi incentivanti connessi all'attività di recupero dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 662/1996 e dell'art. 59 comma 1 lettera p) del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.

Gli incentivi per le funzioni tecniche si differenziano dagli incentivi del settore entrate ex art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, calcolati sul maggior gettito accertato e riscosso relativo all'IMU e alla TARI che, come ribadito dalla recente deliberazione della Corte dei conti della Lombardia n. 103/2026/PAR (la cui posizione è perfettamente allineata al MIT per quanto concerne l'IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche), devono essere calcolati includendo l'IRAP, quindi senza oneri aggiuntivi per l'ente, stante il tenore letterale della norma che prevede che la quota destinata al trattamento economico accessorio del personale debba essere attribuita "al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione";

Visto in particolare l'art. 3) comma 1) del regolamento sugli incentivi al potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale "1. *Sul maggior gettito accertato e riscosso (quantificato secondo i dettami di cui all'articolo precedente) è applicata l'aliquota massima prevista pari al 5%. L'ammontare delle somme così determinate è destinato all'incentivazione del personale del settore entrate; tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione organizzativa, sia al personale dirigenziale in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art.24 del D. Lgs.165/01*" e l'art.4) comma 3) "3. *Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente*".

Quantificazione importo di cui al Regolamento Comunale relativo ai compensi incentivanti connessi all'attività di recupero dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 662/1996 e dell'art. 59 comma 1 lettera p) del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i

Importo totale maggior gettito accertato e riscosso anno 2025 pari ad Euro 235.270,52

5% corrispondente a complessive Euro 11.763,53 (importo lordo)

15% importo trattamento economico tabellare annuo lordo individuale (comprensivo degli istituti accessori aventi carattere di stabilità): Euro 6.655,66 (importo lordo oneri riflessi e IRAP) cui corrisponde un importo netto di Euro 5.030,73

Risorse variabili soggette ai limiti

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT. c) CCNL 2016-2018) Art. 59 comma 1 - lettera p) D. Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del D. Lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni in caso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 CCNL 98/01(spese compensate)	€ 0,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. a), CCNL 2016-2018) - rese in via ordinaria	€ 0,00
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.3, LETT. d)	€ 0,00
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.79, co. 2, lett. b)	€ 0,00
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett. f) CCNL 20116-2018; ART. 54, CCNL 14.9.2000)	€ 0,00
AUMENTO PER SCELTE ORGANIZZATIVE E INCENTIVI CDS (Art. 79, co. 2 lett. c)	€ 0,00
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART. 67, C.3,	€ 0,00

LETT. k) CCNL 2016-2018)	
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. b)	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00

Risorse variabili non soggette ai limiti

<i>ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 80, co. 1, ultimo periodo)</i>	€ 0,00
<i>ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art. 79, co. 2, lett. d)</i>	€ 0,00
<i>QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) e condoni edilizi</i>	€ 6.217,68
QUOTA MAX 0,22% MONTE SALARI 2018 (Art. 79, co. 3 CCNL 2019-2021)	€ 0,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI – PARTE SOCCOMBENTE E SPESE COMPENSATE	€ 0,00
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati</i>	€ 0,00
MAGGIORI RISORSE PER ATTUAZIONE PROGETTI PNRR - (ART. 8 COMMA 3, DL 13/2023)	€ 0,00
Incentivi tributari – Art.1, comma 1091, legge n.145/2018 in caso di rispetto dell’approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione e conto consuntivo approvati nei termini)	€ 5.030,73
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ 0,00
Rimborsi dovuti da parte di altre Amministrazioni (straordinari del personale per consultazioni referendarie)	€ 1.470,00
<i>Art. 58 comma 1 CCNL 2022/2024 del 23.02.2026 0,14% monte salari anno 2021 relativo al personale del comparto funzioni locali (non dirigente) Monte salari anno 2021 personale non dirigente Euro 201.659,00 Anni 2024 e 2025 Fuori limite D. Lgs. 75/2017</i>	€ 564,64
TOTALE	€ <u>13.283,05</u>

III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

In questa sezione sono elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l’ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l’evidenza dell’avvenuto rispetto.

Nell’anno 2016 è stata applicata la riduzione del fondo per il personale delle posizioni organizzative così come previsto dal parere 1037/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia e parere ARAN 499-15B3.

Tale riduzione è stata confermata anche nell’anno 2017 nonostante, alla data del 01.01.2017, non fosse più presente la posizione organizzativa cui la riduzione era riferita; la predetta posizione non è stata ricoperta.

Per quanto sopra si ritiene di confermare la decurtazione applicata al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 23), comma 2), del D. Lgs. 75/2017 precisando che non si tratta di una decurtazione “consolidata” ma attuata per esigenze di contenimento della spesa di personale e di rispetto dei limiti di spesa per il finanziamento del salario accessorio.

Riduzione fondo per personale delle Posizioni Organizzative (Parere 1037/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia e parere ARAN 499-15B3) <i>(la riduzione viene applicata per garantire il rispetto del limite anno 2016 pur in assenza della posizione cui la riduzione faceva riferimento nell'anno di applicazione)</i>	Euro 3.750,00
--	---------------

Riduzione del fondo ai sensi dell'art. 60) comma 2 “*Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1*”.

Decurtazione art. 60 CCNL 2022/2024 del 23.02.2026 “decurtazione parte stabile del fondo risorse decentrate dal 01.01.2026 a seguito del parziale conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità di comparto” – Personale in servizio al 01.01.2026 Euro 382,32 (n. 3 unità personale tempo pieno e indeterminato elevata qualificazione) Euro 112,80 (n. 1 unità personale tempo pieno e indeterminato istruttori) Euro 96,72 (n. 1 unità personale tempo pieno e indeterminato operatori esperti)	Euro 591,84
--	-------------

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

1. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad € 39.785,15 ottenuto dalla somma dei valori seguenti: € 25.983,46 + € 8.774,67+€4.744,70+€ 282,32;
2. Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi € 13.283,05 ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 0,00 + quelle non soggette a limitazioni pari ad € 13.283,05 - di cui Euro 564,64 per effetto delle disposizioni di cui all'art. 58 comma 1 CCNL 2022/2024 del 23.02.2026 - 0,14% monte salari anno 2021 relativo al personale del comparto funzioni locali (non dirigente) - anni 2024 e 2025 – per la sola annualità 2026;
3. Totale risorse decurtate. L'importo riportato nella sezione III.1.3 è pari ad € 4.341,84.

- a) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 48.726,36.

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti sia i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01), sia le progressioni economiche effettuate negli anni precedenti;
2. *Indennità per il personale educativo degli asili nido*: Gli importi iscritti in tale voce remunerano l'indennità prevista per 10 mesi dall'art.31 comma 7 del CCNL 06/07/2000 spettante al personale educativo degli asili nido (€ 464,81);
3. *Indennità per il personale educativo per docenze scolastiche*: in tale voce rientra l'indennità prevista dall'art.6 del CCNL 05/10/01 (€ 340,86) per il personale educativo degli asili nido;
4. *Indennità al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale* non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	€ 0
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 17.043,83
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO	€ 0,00
INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	€ 0,00
TOTALE	€ 17.043,83

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Silvia Emanuelli
documento firmato digitalmente